

Pubblicato il 30/10/2017

N. 04709/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05847/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5847 del 2017, proposto da:



rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola Da Tolentino 1;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III
BIS n. 03237/2017, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il Cons.
Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Santi Delia in
dichiarata delega dell'avv. Domenico Naso e Paola De Nuntis
dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto che la definizione della controversia comporta l'esame di
complesse e delicate questioni che devono essere approfondite nella
pertinente fase di merito;

Ritenuto, per l'effetto, che le esigenze cautelari prospettate dagli
appellanti possono essere soddisfatte attraverso una sollecita
definizione del merito della controversia da parte del giudice di
primo grado, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del c.p.a.;

Rilevato, peraltro, che il provvedimento oggetto di impugnativa
determina una sostanziale modificazione delle modalità di
riconoscimento fino ad ora adottate dal Ministero;

Ritenuto, pertanto, che, nelle more della definizione del giudizio di
merito da parte del Tribunale, il Ministero debba continuare ad

utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20-3-2017, inserendo, peraltro, nei relativi provvedimenti una clausola di riserva che ne condizioni validità ed efficacia agli esiti del giudizio sulla legittimità della prefata determinazione ministeriale;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

Accoglie l'appello ai fini di una sollecita definizione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., con le specificazioni e le prescrizioni cautelari in motivazioni indicate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Mele

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO